

PROPOSTA DI LEGGE

PER L'UGUAGLIANZA
REALE ED EFFETTIVA
DELLE PERSONE TRANS

E PER LA GARANZIA DEI DIRITTI
DELLE PERSONE
LGTBQIPAK+



CONTESTO ATTUALE

L'assegnazione del genere è attuata nel nostro paese alla nascita e solo in funzione dei genitali. Alla nascita non vengono infatti esaminati i cromosomi ma solo i genitali. Le persone intersex vengono indirizzate dal sistema sanitario vigente e nonostante le indicazioni anche a livelli istituzionali (parlamento europeo, OMS,...) verso un genere o l'altro per rispondere alle norme stabilite attraverso quelle che definiamo mutilazioni genitali perché operate senza possibilità di consenso da parte della persona su cui si interviene.

La legge 164 del 1982 nasce dopo un'accesa mobilitazione da parte del Movimento Italiano Transessuali e dei Radicali: la legge ha riconosciuto la possibilità alle persone trans di ottenere la modifica del sesso ricevuto alla nascita e registrato all'anagrafe. Inizialmente la legge

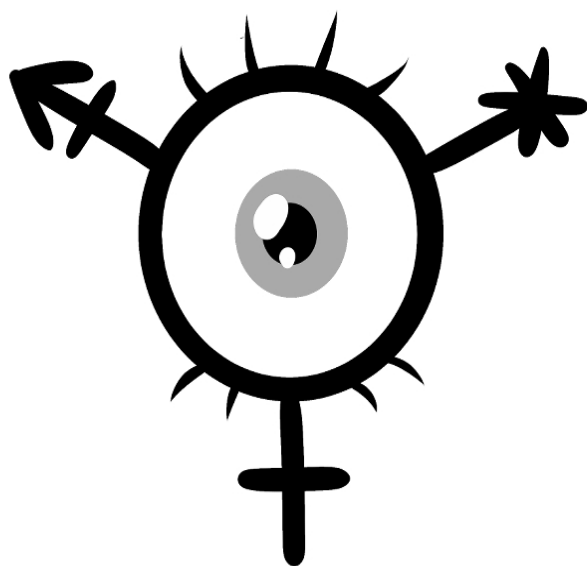
prevedeva che la modifica dell'attribuzione sessuale richiedesse da un lato l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico, dopo una fase psichiatrica e una endocrinologica; solo in un secondo momento, quella alla modifica dei documenti di identità. Era dunque necessario fare ricorso in Tribunale e attendere l'emanazione di una sentenza per poter effettuare la

transizione vera e propria e di una seconda sentenza per poter rettificare il sesso anagrafico.

La legge 164/1982 è stata modificata dall'introduzione del decreto n. 150 del 1° settembre 2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti civili. Il cittadino che voglia sottoporsi a un intervento chirurgico per il cambio di sesso, dovrà presentare un'istanza al Tribunale per ottenere la relativa autorizzazione. L'atto di citazione sarà notificato al Pubblico Ministero e ai figli e al coniuge del richiedente, se presenti. Il Tribunale potrà richiedere l'intervento di un consulente tecnico-d'ufficio per esaminare nel dettaglio la richiesta ricevuta. Il cambiamento anagrafico avverrà solo in seguito all'avvenuto trattamento medico chirurgico.

co, che potrà consistere in uno dei seguenti interventi: penectomia, orchiectomia e vaginoplastica, mastectomia, isterectomia, falloplastica o clitoridoplastica. Potranno essere rettificati i documenti quali la patente, i titoli di studio, le licenze possedute, che saranno dunque modificati nel nome e nel sesso . Tuttavia, non è possibile modificare tutti i documenti: per esempio l'estratto integrale del certificato di nascita o il casellario giudiziale, così come i curricula scolastici non sono ascrivibili.

La sentenza 221 della Corte Costituzionale pubblicata il 5 novembre 2015 ha stabilito l'assenza di un riferimento testuale nella legge alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, il che "porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico " che costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.



PREMESSA

La legge 164/82 ha 40 anni e fu più una sanatoria che una legge. Alla 164 va riconosciuto di essere stata la prima legge sui diritti LGBTQIA+ in Italia e di aver dato visibilità alle persone trans.

La legge fu approvata grazie al partito Radicale per sanare una situazione che stava sfuggendo di mano, in cui un numero rilevante di donne trans erano costrette ad andare all'estero per sottoporsi all'intervento.

I sette stringati articoli della 164, oggi ridotti a 4, come troppo spesso succede in Italia, danno adito a interpretazioni contrastanti e assai opinabili.

La fine dei percorsi di patologizzazione e psichiatrizzazione in Italia coincide con il funerale della legge 164 che li sos tiene e che per quanto sia stata 40 anni fa la legge che per la prima volta in Italia ha riconosciuto le persone trans è tempo che lasci spazio a una legislazione che parta dalla realtà di elaborazione e produzione di pensiero della collettività LGTBQIPAK+, che legiferi con e non su.

Partiamo dall'assunto che la violenza strutturale del sistema si radica nella cultura ciseteropatriarcale e impone la sua riproduzione attraverso le norme binarie e le gerarchie di razza, abilismo, genere e specie.

Ci riconosciamo nel transfemminismo.

Le persone LGBTQIPAK+ sono soggette attive nell'elaborazione delle politiche e disposizioni normative che non patologizzano i loro corpi e le loro identità con richieste e interventi medici, che siano riconosciute socialmente le loro plurime identità e che si implementi una reale uguaglianza sociale. I percorsi patologizzanti, i trattamenti ormonali o chirurgici solo a seguito di diagnosi di "disforia", i procedimenti giuridici, i costi economici nei processi, le difficoltà burocratiche sono di fatto meccanismi di controllo della cittadinanza che sostengono meccanismi di esclusione e segregazione.

Obiettivo della legge che vogliamo è sviluppare e garan-

tire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, non binarie, intersex, di genere non conforme, asessuali e aromantiche, poliamorose (sintetizzate nell'acronimo LGBTQIPA+) sradicando le situazioni di discriminazione e stigmatizzazione per assicurare che in questo paese si possano vivere diversità di genere, di espressione e/o orientamento sessuale relazionali e affettive in piena libertà.

È COMPITO DELLE ISTITUZIONI rimuovere gli ostacoli in modo che si stabiliscano meccanismi, mezzi e politiche integrali di prevenzione, attenzione, protezione, promozione e riparazione.

La legge che vogliamo si fonda su 3 concetti cardine: Riparazione, Autodeterminazione, e Accessibilità.

Riparazione

La legge che vogliamo è un atto di riparazione che assume la responsabilità di un grave ritardo legislativo e restituisce il pieno diritto a decidere del proprio corpo e della propria vita, riconoscendo il principio del libero sviluppo della personalità. Lo stato attraverso le sue leggi e le sue funzioni garantisce completamente questo diritto.

Il vuoto politico sulle identità non conformi ha provocato e provoca violenza domestica, sociale e istituzionale che non di rado porta forti depressioni, suicidi e transcidi. Provoca e ha provocato marginalità nella vita sociale, nei percorsi di studio e di accesso al lavoro che non può non trovare un suo riconoscimento a tutti gli effetti. La legge che vogliamo deve colmare quella vergognosa assenza di diritti nel nostro paese per eliminare e prevenire la violenza contro la comunità LGBTQIAPK+.

Autodeterminazione

La vera liberazione si ottiene solo quando il mondo binario e patriarcale non userà più assegnare un sesso/genere alla nascita secondo genitali. Una persona che nasce deve

poter ricevere un nome, maschile femminile o neutro, e il cognome di entrambi o più genitori ma ha il diritto di cambiarlo nel corso della sua esistenza. L'autodeterminazione è la pura esistenza di una soggettività (soggettività intesa come qualsiasi corpo vivente a cui si faccia riferimento). Il binarismo di genere e dei generi è legata ai ruoli definiti dal capitalismo e del sistema in cui viviamo. È da questa assegnazione che scaturiscono ruoli e norme che seguono basandosi sul binarismo (corpo che opprime e corpo oppresso). ***“Le oppressioni si eliminano nel momento in cui si elimina qualsiasi distinzione di sesso”*** (cit. Wittig). Si tratta di modificare in modo radicale il pensiero e la vita, di scegliere e vivere nuovi paradigmi di relazione ecosistemica.

La legge che vogliamo pone l'**autodeterminazione** e la **pratica dal “consenso informato”** alla base di ogni percorso. Vogliamo una legge che nomini le identità in quanto sono molteplici le identità che vogliamo possano esprimersi e affermarsi oltre i binarismi. L'identità di genere è in sé una gabbia. È stata costruita socialmente e storicamente. È una costruzione sociale che serve al sistema per normalizzare l'oppressione. Il fatto che sia una costruzione sociale, politica, culturale e storica non esclude o elimina la sua esistenza, solo la contestualizza. In questo contesto anche la sua decostruzione è possibile insieme al sistema che l'ha generata e a cui è funzionale per la sua stessa riproduzione e continuità.

Accessibilità

Le norme devono poter essere applicate a tutte le persone fisiche che si trovino in territorio italiano e alle persone di nazionalità italiana che vivano all'estero qualsiasi sia l'età, la nazionalità, la provenienza geografica, la religione, la residenza, lo stato civile e la situazione amministrativa. La richiesta di cambio anagrafico non può in alcun modo essere causa di espulsione dal paese. Le istituzioni devono assumere la responsabilità di garantire questo di-

ritto e sradicare tutte le forme di discriminazione basate sull'identità e/o espressione di genere perché spetta al potere pubblico garantire le condizioni perché libertà e diritti siano reali ed effettivi rimuovendo tutti gli ostacoli e facilitando la partecipazione di tutt alla vita politica, economica, sociale e culturale. Le norme devono tenere in considerazione la complessa situazione di riferimento in quanto le persone trans, non binarie, intersex non sono un collettivo omogeneo, né esiste una forma unica del sentire ed essere. È fondamentale riconoscere l'esistenza di diversi percorsi e forme di costruire, esprimere e vivere l'identità trans nelle sue plurime e legittime forme.



BOZZA DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER L'UGUAGLIANZA REALE ED EFFETTIVA DELLE PERSONE TRANS E PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELLE PERSONE LGTBQIPAK+

CAPITOLO I IDENTITÀ DI GENERE e prevenzione di ogni DISCRIMINAZIONE

Diritto all'identità di genere e transgenere.

Per identità di genere e/o transgenere si intende il vissuto di genere così come ciascuna persona la vive e si auto-definisce. Tutte le persone hanno diritto al libero sviluppo della propria personalità conforme alla propria identità di genere, indipendentemente dal proprio sesso biologico genetico, anatomico, morfologico, ormonale, di assegnazione o altro.

Questo diritto include l'essere identificate con una forma che riconosca pienamente la propria identità.

L'identità di genere e orientamento sessuale sono aspetti fondamentali dell'autodeterminazione, della libertà e della dignità delle persone. Lo stato non può che rispettare l'identità che ogni persona definisca per se stessa così come prevede il documento "strategia per la parità delle persone LGTIQ 2020-2025 della commissione europea" che raccomanda l'assunzione da parte degli stati membri di misure di riconoscimento legale del genere basato sull'autodeterminazione e senza restrizione di età. Stabilire la propria identità, che include la scelta del nome e/o del genere, non è una delle possibili azioni ma una decisione vitale nel senso che pone la persona nella posizione di poter sviluppare la propria personalità.

La presente legge si riferisce alle persone la cui identità non corrisponde a quella loro assegnata alla nascita: persone trans binarie, non binarie, intersex, di genere fluido, non conforme o qualsiasi altra definizione non identificata nella classificazione binaria maschile/femminile.

Tale esperienza può coinvolgere o meno percorsi di adeguamento del corpo attraverso mezzi

farmacologici, chirurgici o di altra natura, sempre che questo sia liberamente scelto dalla

persona. L'espressione di genere é l'esteriorizzazione dell'identità nelle sue plurime forme:

linguaggio, aspetto, comportamento, abbigliamento, caratteristiche fisiche e nome anagrafico.

Con questa legge si restituisce il diritto a decidere sul proprio corpo e sul proprio essere

riconoscendo le persone trans, non binarie, di genere non conforme e intersex come soggettività

attive nella formulazione di leggi e norme che le riguardino.

Agli effetti di questa legge si intende per discriminazione:

a) **Discriminazione diretta:** situazione in cui si trova una persona o un gruppo che viene trattat o potrebbe essere trattat in maniera meno favorevole rispetto ad altre persone in una situazione analoga fondando questa differenza di trattamento sull'orientamento relazionale/sexuale, l'identità di genere o la sua espressione. Si considererà discriminazione diretta la negazione di modificazioni e adattamenti necessari e adeguati dell'ambiente fisico sociale e attitudinale finalizzate a facilitare l'accessibilità e la partecipazione di persone disabili.

b) **Discriminazione indiretta:** Si produce quando una disposizione basata su sull'orientamento relazionale/sexuale, l'identità di genere o la sua espressione, criterio o pratica apertamente neutra, provoca o può provocare uno svantaggio particolare rispetto

ad altre.

c) **Discriminazione intersezionale:** quando concorrono o interagiscono diverse cause di discriminazione, (es: razializzazione + genere).

d) **Abuso discriminatorio:** qualsiasi condotta realizzata in contrasto con i contenuti di questa legge con l'obiettivo di attentare contro la dignità di una persona o del gruppo creando un contesto intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

e) **Discriminazione per errore:** si fonda su apprezzamenti scorretti basati sulle caratteristiche della o delle persone discriminate.

g) **Discriminazione per terzi:** Si intende discriminante qualsiasi ordine, istruzione o induzione a esercitare azioni discriminatorie.

Strumenti di azioni positive

La presente legge prevede strumenti di azione positiva individuando trattamenti orientati a prevenire, eliminare o compensare qualsiasi forma di discriminazione o svantaggi dal punto di vista sociale e collettivo. Tali strumenti e azioni dovranno essere proporzionali alle situazioni di discriminazione vissute.

In ogni luogo pubblico o privato saranno istituite commissioni per vigilare a livello comunitario, a livello municipale, regionale e nazionale sull'applicazione della legge, le necessarie revisioni e adeguamenti, le segnalazioni di discriminazioni e l'elaborazione di proposte e azioni a livello istituzionale per prevenirle e con la finalità della loro eliminazione.



CAPITOLO II RIPARAZIONE

Si stabilisce un regime di riparazione per le persone trans, intersex, non binarie o di genere non conforme che possono attestare che, per motivi legati alla loro identità di genere, sono stati vittime di violenza istituzionale o privati della loro libertà, aver subito un danno morale o fisico, oltre a essere stato loro impedito di esercitare pienamente i diritti di libera circolazione, accesso al lavoro e allo studio, a causa di pratiche discriminatorie commesse da agenti dello Stato o da altri agenti istituzionali.

I beneficiari avranno diritto a un beneficio di riparazione. Il termine di presentazione della petizione per trarre vantaggio dal beneficio regolato in questo articolo sarà di dieci anni dalla promulgazione di questa legge. I crediti derivati dal beneficio fornito in questo articolo non verranno prescritti.

CAPITOLO III CAMBIO NOME ANAGRAFICO E INDICAZIONE DI GENERE NEI DOCUMENTI

1. Cambio nome anagrafico

Qualsiasi persona che abbia la cittadinanza italiana residente in Italia e/o all'estero o che sia proveniente da altre geografie e si trovi a risiedere nel nostro paese può richiedere il cambio del nome anagrafico registrando il nome di elezione che esprima il genere o transgenere deciso dalla persona. Il nome in nessun modo debba essere associato obbligatoriamente a un genere.

La presente legge garantisce percorsi amministrativi in linea con la risoluzione 2048 del 2015 della Assemblée Parlamentare del Consiglio d'Europa, che indica agli stati membri che il cambio anagrafico deve potersi realizzare in un percorso amministrativo trasparente, rapido e gratuito,

senza limiti di età e senza la richiesta di documenti medici o psicologici o psichiatrici o passaggi da giudici e tribunali. Contenuti per altro recepiti nella strategia per la parità delle persone LGTBI 2020/2025, della Commissione Europea.

Le norme devono poter essere applicate a tutte le persone fisiche che si trovino in territorio italiano e alle persone di nazionalità italiana che vivano all'estero qualsiasi sia l'età, la nazionalità, la provenienza geografica, la religione, la residenza, lo stato civile e la situazione amministrativa. La richiesta di cambio anagrafico non può in alcun modo essere causa di espulsione dal paese.

Le istituzioni devono assumere la responsabilità di garantire questo diritto e sradicare tutte le forme di discriminazione basate sull'identità e/o espressione di genere perché spetta al potere pubblico garantire le condizioni perché libertà e diritti siano reali ed effettivi rimuovendo tutti gli ostacoli e facilitando la partecipazione di tutti alla vita politica, economica, sociale e culturale.

La richiesta va presentata all'ufficio anagrafe di competenza territoriale e il procedimento portato a compimento in un lasso di tempo non superiore a 30 giorni lavorativi. La comunicazione del cambio anagrafico verrà immediatamente comunicata alle ASL di competenza e a tutti gli altri uffici interessati per competenza (ministero istruzione, scuole, università, pensioni, etc) i quali si faranno carico dell'adeguamento in modo automatico.

Il cambio di nome non cancella eventuali diritti e/o obblighi giuridici precedenti (pensioni di reversibilità, imputazioni per violenze di genere, altro...) e va registrato come documentazione aggiunta nei contratti di proprietà, di gestione o di uso.

Per quanto riguarda i contratti privati sarà la persona ad attivare il processo quando lo riterrà opportuno.

La risoluzione che autorizza la rettifica della menzione del registro del nome diventa effettiva anche sul certificato di nascita.

Ai fini delle registrazioni precedenti al cambio anagrafico tutti i diritti acquisiti vengono mantenuti, (proprietà, pensioni, etc).

In caso di persona minore di 14 anni la richiesta può essere presentata dalla persona che abbia la rappresentanza legale (genitore e/o tutore). Nel caso di minori che non ottengono il consenso dei loro rappresentanti legali o che sia impossibile ottenerlo dalla persona che lo deve fornire, l'interesse superiore del minore deve essere preso in considerazione. In questo caso sarà il giudice a intervenire perché questa volontà sia rispettata. In ogni caso le persone piccole potranno chiedere e ottenere che a scuola e nella comunità che frequentano si usino nome, pronomi e desinenze adeguati alla loro espressione di genere senza che sia necessario alcun certificato o autorizzazione del genitore anche prima della registrazione del cambio anagrafico.

Diagnosi di disabilità non potranno in alcun modo essere ostacolo alla libera espressione della propria autodeterminazione nei percorsi di affermazione di genere previsti dalla presente legge.

2. Indicazione di genere nei documenti

Con la presente legge si elimina l'indicazione di genere nei documenti di identità tutti (CI, passaporto, tessera sanitaria etc.), nelle richieste di lavoro, nei censimenti, nelle liste elettorali etc. e in ogni documento ufficiale previsto da qualsiasi entità pubblica e privata, in qualsiasi tramite burocratico, richiesta di lavoro, contratti d'affitto etc. L'eliminazione dell'indicazioni di genere si riconosce nella presente legge come una delle azioni fondanti per prevenire discriminazioni e differenze di trattamento nella vita di ogni persona.

Per i percorsi di natura sociosanitaria, necessità di terapie, cure, sarà il sistema sanitario nazionale pubblico in tutte le sue articolazioni a facilitare ai vari livelli i percorsi di screening e/o specialist adeguati alla situazione fisica e ai

desideri delle singole persone riconoscendo il diritto all'attenzione integrale alla salute nel servizio nel rispetto delle scelte di ogni persona relativamente al genere.

Nel caso il sesso/genere nei documenti sia mantenuto si prevede che possa essere una libera scelta della persona la sua indicazione con l'introduzione di una terza casella (X) per le persone che non si riconoscono nel binarismo M/F.

CAPITOLO IV

PERCORSI DI AFFERMAZIONE DI IDENTITÀ RELATIVI AL GENERE

La presente legge prevede esplicitamente il consenso informato rispetto all'assistenza nei processi di affermazione di identità che devono garantire l'autonomia e la co-decisione in ogni passaggio del processo nelle scelte che coinvolgono modifiche del corpo attraverso processi farmacologici e/o chirurgici quando e solo se richiesti. Tutto il percorso di adeguamento del corpo alla propria identità non è in alcun modo obbligatorio e si basa sul desiderio individuale delle persone.

Consenso informato significa che è la persona che decide cosa vuole fare rispetto al proprio corpo, che una persona specializzata e adeguatamente formata possa informare sulle scelte più adeguate in base alla personale situazione di ogni individuo. Possedere tutti gli elementi di conoscenza rende ogni persona consapevole rispetto alla scelta. La decisione spetta comunque e sempre alla persona che quel percorso vuole fare. Il principio del consenso informato è per altro un riferimento importante non solo rispetto ai percorsi di affermazione di identità ma dovrebbe essere principio ispiratore di ogni intervento medico/terapeutico finalizzato al benessere integrale.

Tutti i percorsi sono previsti e agiti all'interno del sistema sanitario pubblico in forma gratuita e con adeguata formazione del personale.

Per quanto riguarda i trattamenti ormonali vanno superati le dosi a pioggia e uguale per tutti.

Le dosi vanno indicate e devono rispondere alla condizione di salute integrale delle persone e alle modifiche del corpo che non possono che rispondere a desideri individuali. La presente legge riconosce il diritto al trattamento ormonale bloccante all'inizio della pubertà laddove richiesto.

Si riconosce il diritto riproduttivo alle persone trans, non binarie, intersex e di genere non conforme. In particolare prima di qualsiasi trattamento che potrebbe compromettere la capacità riproduttiva, si garantirà che si possa contare sulla possibilità di accedere alla tecnica del congelamento del tessuto ovarico o testicolare per un possibile futuro recupero.

Si assume la necessità di integrare il testo dell'articolo della legge 194/78 indicando esplicitamente che le norme per l'IVG si estendono oltre alle donne a tutte le persone con possibilità gestanti.

ESTENSIONI DELL'APPLICABILITÀ DEI CAPITOLI III E IV SU CAMBIO ANAGRAFICO E PERCORSI DI AFFERMAZIONE DI IDENTITÀ

Il diritto viene riconosciuto anche a persone detenute o in custodia sia per la garanzia della continuazione del trattamento che della collocazione nel reparto. Si riconosce il diritto a permanere in reparti corrispondenti al proprio genere salvo richiesta diversa da parte della persona che lo richieda per ragioni di sicurezza.

Per le persone disabili si riconosce il pieno diritto all'autodeterminazione quando non sia ostacolata la possibilità di espressione della propria autodeterminazione e consenso. Eliminazione di qualsiasi riferimento alla "comorbidità" applicato a persone trans e non binarie neurodivergenti.

Garanzia di percorsi di adeguamento alla propria identità anche a chi non ha cittadinanza italiana o chi è apolide perché la salute è un diritto universale.

Alle persone minori come specificato negli articoli precedenti. Le amministrazioni pubbliche per quanto di loro competenza implementeranno protocolli di attuazione che garantiscano la partecipazione di persone minori nel processo di assunzione di decisioni così come il processo di consulenza e di appoggio, incluso quello psicologico se richiesto dalla persona o dalla famiglia.

CAPITOLO V

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

Si riconosce il diritto a esteriorizzare la propria identità e il riconoscimento dell'uso del nome desiderato nella scuola in tutti i documenti amministrativi senza certificazioni e autorizzazioni da parte di genitori o rappresentanti legali. Si prevede una quota non inferiore al dieci per cento per le persone trans nei vari programmi di educazione, formazione e ricerca. Gli organismi e le agenzie responsabili delle politiche educative a tutti i livelli, nell'ambito delle loro competenze, assicureranno il non prodursi di situazioni di discriminazione delle persone trans, non binarie, intersex e di genere e orientamento non conforme etc. (LGBTQIPA+), elaborando specifici percorsi di sostegno pedagogico, sociale ed economico laddove siano necessari.

Verranno istituite case di accoglienza e possibilità di alloggi per ospitare persone giovani e non che nel loro percorso di affermazione di genere incontrino situazioni di violenza domestica, allontanamento forzato dalla famiglia e/O dal luogo di origine.

Previsione di quote del 20% di borse di studio per persone trans.

Va prevista obbligatoriamente in ambito educativo, formativo e didattico, libri compresi percorsi di educazione alle diversità, all'affettività e alle relazioni, all'autodeterminazione.

Formazione specifica per il personale educativo di ogni or-

dine e grado e specifici corsi di formazione nelle università gestiti anche da associazioni e persone trans.

CAPITOLO VI ACCESSO AL LAVORO

Percentuale di posti di lavoro da svolgere nell'anno.

Gli enti pubblici, i governi regionali incluso quelli delle regioni a statuto speciale, i servizi decentralizzati e le imprese private e/o cooperative devono assegnare un minimo pari al dieci per cento dei posti di lavoro a persone trans che soddisfino i requisiti per accedervi.

CAPITOLO VI CULTURA E SPORT

Sono vietate tutte le forme di discriminazione nei confronti delle persone trans che annullano o pregiudicano il pieno godimento dei loro diritti culturali.

La progettazione, promozione e attuazione di piani, programmi e politiche culturali, deve integrare la prospettiva dell'identità di genere nei diversi sistemi esistenti, borse di studio, assegnazione di fondi e accesso a beni culturali, pubblici o privati.

Per lo sport sia a livello amatoriale che agonistico si farà riferimento al genere riportato dai documenti proibendo qualsiasi percorso di verifica e controllo sui percorsi effettuati.

CAPITOLO VII SALUTE INTEGRALE E BENESSERE

La presente legge riconosce il diritto alla salute integrale delle persone trans, non binarie, intersex e di genere non conforme.

L'attenzione alla salute delle persone trans, non binarie, intersex e di genere non conforme si realizza sulla base

della non patologizzazione e psichiatrizzazione garantendo autonomia, decisione e percorsi basati sul consenso informato, sull'assistenza integrale, la qualità, la specializzazione, la vicinanza e non segregazione, sul rispetto dell'intimità sulle caratteristiche fisiche e sui percorsi, evitando esplorazioni non necessarie, che non abbiano un obiettivo diagnostico e/o terapeutico direttamente relazionato.

Le regioni e le ASL dovranno garantire la piena applicazione delle linee guida contenute nella presente legge senza possibilità di un loro stravolgimento.

Le persone che svolgano funzioni come medici di base, personale sanitario di consultori, ospedali, centri di salute a tutti i livelli sono tenuti ad assumere i contenuti della legge con multe fino alla radiazione dall'albo professionale per chi non applica le linee guida contenute nella legge.

Per le persone intersex si proibiscono tutte le pratiche di modificazione genitale in persone più piccole di dodici anni salvo in caso che le indicazioni mediche esigano la necessità di intervenire per proteggerne la salute.

Tra 12 e 16 anni solo saranno permesse queste pratiche su richiesta della persona minore sempre che la sua età e maturità possa consentire consapevolezza e consenso informato.

Multe e radiazioni dall'albo professionale.

La presente legge proibisce le cosiddette terapie di riconversione, veri e propri lavaggi del cervello in uso anche in Italia per imporre norme di genere e orientamento sessuale binarie ed eterocisessuali.

Le amministrazioni pubbliche per quanto di loro competenza, garantiscono la formazione sufficiente, continuata e aggiornata del personale sanitario che tenga in conto delle necessità specifiche delle persone trans, non binarie e intersex e di genere non conforme.

Tutti i benefici per la salute previsti da questa legge sono inclusi nel Sistema sanitario nazionale integrato ed è ob-

bligatorio per gli altri operatori sanitari pubblici e privati autorizzati dalla legge, come previsto dalla normativa.

È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone trans che annulla o compromette il diritto di accesso ai servizi sanitari, e a quelli forniti dagli altri fornitori autorizzati dalla legge.

Rispetto della riservatezza dei dati relativi all'identità di genere delle persone trans in tutte le loro procedure.

CAPITOLO VIII DIRITTO ALLA CASA

Sono vietate tutte le forme di discriminazione nei confronti delle persone trans che annullano o pregiudicano il pieno godimento dei loro diritti sulle soluzioni abitative. L'integrazione della prospettiva dell'identità di genere e delle identità trans in programmi e politiche che garantiscono l'accesso alle soluzioni abitative è considerata di interesse generale.

CAPITOLO IX CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE LGTBIQIPA+

IL consiglio di partecipazione è un organo di partecipazione in materia di diritti e libertà delle persone LGTBIQIPA+ e ha come finalità istituzionalizzare la collaborazione e dare spazio a un dialogo permanente tra amministrazione pubblica e società civile in materie come il diritto all'uguaglianza di trattamento, la non discriminazione per ragioni di orientamento sessuale, identità, genere, lo sradicamento della violenza domestica, istituzionale e sociale che ha portato fino ad ora a transcidi e suicidi determinati dall'odio sociale. Trova spazio negli organismi partecipativi previsti ai vari livelli istituzionali.

Il consiglio presenta relazioni semestrali sull'applicazione della legge e gli osservatori che verranno promossi e

avrà come finalità anche la necessaria attualizzazione della presente legge in modo che sempre meglio risponda ai desideri e ai bisogni della popolazione trans.

CAPITOLO X COPERTURA FINANZIARIA

Con la presente legge si prevede un preciso stanziamento a bilancio per garantirne l'attuazione.

CAPITOLO XI ABROGAZIONI

Con l'approvazione della presente legge:

Risulta abrogato l'art. 5 del codice civile che recita "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica (...)". Risulta abrogata la Legge 164 del 1982.

Si intendono superati/abrogati i protocolli e le linee guida sui percorsi di affermazione di genere adottati da ONIG e WPATH.

*WE'RE
NOT
invisible !!*



SINTESI PUNTI PRINCIPALI DELLA LEGGE CHE VOGLIAMO

DIRITTO ALL'IDENTITÀ DI GENERE E/O TRANSGENERE

1. Cambio nome anagrafico e indicazione di genere nei documenti:

Stop a percorsi patologizzanti per il cambio dei documenti, diritto a decidere sul proprio corpo e sul proprio essere. Percorsi accessibili e diretti, tempi brevi, (presentazione della richiesta ad ufficio anagrafe anche per infanzia trans e per persone che non abbiano la cittadinanza italiana).

2. Percorsi di affermazione di genere:

Nessun centro specialistico. Consenso informato rispetto all'assistenza nei processi di affermazione di genere e di non genere che devono garantire l'autonomia, la co-decisione in ogni passaggio del processo e delle scelte che coinvolgono modifiche del corpo attraverso processi farmacologici e/o chirurgici quando richiesti. Il percorso eventualmente desiderato va vissuto all'interno del servizio sanitario pubblico (medicina di base, specialista endocrinologia anche pediatrico, eventuali esami necessari, terapia farmacologica e/o intervento). Diritto al trattamento ormonale bloccante all'inizio della pubertà laddove richiesto. Il diritto viene riconosciuto a tutte le persone che ne facciano richiesta, incluse:

- persone detenute o in custodia. Si riconosce il diritto a permanere in reparti corrispondenti al proprio genere salvo richiesta diversa da parte della persona che lo richieda per ragioni di sicurezza.
- allə minori, che devono poter accedere ai percorsi di affermazione di genere con serenità e velocità. A 12 anni si può essere ascoltati sull'affidamento ai genitori, a 14 si può avere una relazione sessuale o si può essere sottoposti a provvedimento giudiziale, a 16 anni si può decidere

di sposarsi, ma non si può decidere di essere una persona trans.

- a chi non ha cittadinanza italiana o chi è apolide perché la salute è un diritto universale.
- alle persone disabili si riconosce il pieno diritto all'auto-determinazione quando non sia ostacolata la possibilità di espressione della propria autodeterminazione e consenso. Stop al concetto di "comorbilità" applicato a persone trans e non binarie neurodivergenti.

3. Eliminazione dei riferimenti al sesso/genere m/f nei documenti di identità

Eliminazione dei riferimenti al sesso/genere m/f nei documenti di identità e in tutti gli altri documenti o facoltatività degli stessi. Nel caso l'indicazione di genere dovesse restare prevedere la terza casella con una X per le persone non binarie.

Possibilità su richiesta di accedere al cambio di nome anagrafico all'interno dei percorsi formativi e lavorativi anche prima della registrazione del cambio anagrafico per studente e lavoratore.

RIPARAZIONE

Stabilire un regime di riparazione per le persone trans, intersex, non binarie o di genere non conforme che possono attestare che, per motivi legati alla loro identità di genere, sono stati vittime di violenza istituzionale o privati della loro libertà, aver subito un danno morale o fisico, oltre a essere stato impedito di esercitare pienamente i diritti di libera circolazione, accesso al lavoro e allo studio, a causa di pratiche discriminatorie commesse da agenti dello Stato o da coloro che senza aver ricevuto l'autorizzazione, il sostegno o acquiescenza della stessa.

Prevedere una pensione di riparazione che aiuti a finalizzare una vita degna.

Sport

Partecipazione a tutti gli sport secondo il genere ricono-

sciuto all'anagrafe e/o in quello registrato nei percorsi formativi.

Percorsi di formazione

- Borse di studio per facilitare i percorsi di studio di persone trans, non binarie e intersex.
- Formazione a tutti i livelli del personale delle strutture pubbliche e private con quote di persone trans, non binarie, intersex come formatorə.
- Educazione obbligatoria alle diversità nei percorsi di formazione.

Diritto alla salute e al benessere integrale

- Proibizione di interventi di modificazione genitale sulle persone intersex appena nate: multe e sospensione dall'ordine a chi esercita questi interventi illegalmente.
- Istituzioni di sportelli contro le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro e nei percorsi di formazione.
- Quote di posti di lavoro e diritto alla casa.
- Proibizione delle cosiddette terapie di riconversione, multe e sanzioni per chi esercita.
- Interventi di natura socioculturale per prevenire le discriminazioni che impongono i trasferimenti forzati in luoghi altri rispetto al territorio abitato.

Consiglio permanente

Istituzione di un consiglio permanente di persone trans non binarie e intersex x audizioni sull'applicazione della legge e sulla necessità di revisioni periodiche.

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono superati/abrogati i protocolli e le linee guida sui percorsi di affermazione di genere adottati da ONIG e WPATH LA LEGGE CHE VOGLIAMO.

ASSEMBLEA CORPI E TERRA ECOTRANSFEMMINISMO TRANSTERRITORIALE ANTISPECISTA

📷 ASSEMBLEA_CORPI_E_TERRA

🌐 [WWW.FACEBOOK.COM/ECOTRANSFEMMINISMOMULTISPECIE](https://www.facebook.com/ecotransfemminismomultispecie)

🐦 [HTTPS://TWITTER.COM/CORPIETERRANUDM](https://twitter.com/corpieterranudm)

✉ RETECORPIETERRANUDM@GMAIL.COM

🌐 [HTTPS://ASSEMBLEACORPIETERRA.WORDPRESS.COM](https://assembleacorpieterra.wordpress.com)



Lucy 2013